

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1964

Norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766 prevedeva, tra l'altro, la concessione, da parte dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di un aiuto non rimborsabile alle imprese in caso di chiusura totale o parziale per contribuire:

a) al pagamento di indennità che permettessero alla manodopera di aspettare di essere rioccupata;

b) alla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori posti in congedo temporaneo in caso di cambiamento dell'attività aziendale;

c) all'assegnazione di indennità di nuova sistemazione;

d) al finanziamento della rieducazione professionale dei lavoratori costretti a cambiare occupazione.

La concessione dell'aiuto anzidetto è stata peraltro condizionata, salvo deroga concessa dal Consiglio dei ministri della C.E.C.A. a maggioranza di due terzi, al pagamento, da parte dello Stato interessato, di un contributo speciale almeno equivalente.

In applicazione della predetta Convenzione e nel quadro degli Accordi intervenuti con l'Alta Autorità, sono stati approvati cinque provvedimenti legislativi tanto per disciplinare l'erogazione delle provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati nel periodo compreso tra l'apertura del mer-

cato comune dell'acciaio (10 febbraio 1953) e la fine del periodo transitorio di applicazione del Trattato, prorogato di due anni (10 febbraio 1960), quanto per lo stanziamento delle somme a carico del bilancio italiano.

Tali provvedimenti (legge 23 marzo 1956, n. 296, legge 29 novembre 1957, n. 1224, legge 25 marzo 1959, n. 176, legge 22 dicembre 1960, n. 1578, legge 18 novembre 1961, numero 1289) sono stati preceduti da alcuni Accordi tra Governo italiano ed Alta Autorità; accordi attraverso i quali la materia ha trovato di volta in volta disciplina nello spirito delle disposizioni contenute nel Trattato e nell'annessa Convenzione (Accordo Vigorelli-Finet 4 maggio 1956, Accordo Gui-Finet 11 luglio 1957, Accordo Gui-Giacchero 30 aprile 1958, Accordo Zaccagnini-Giacchero 30 giugno 1959, Accordo Zaccagnini-Finet 10 maggio 1960).

Con il primo degli Accordi sopra ricordato (Vigorelli-Finet), in cui ha operato la deroga prevista dal punto 6 del ricordato paragrafo 23, è stato adottato un meccanismo in base al quale l'intero contributo dell'Alta Autorità è stato destinato alla corresponsione delle indennità di cui alle lettere *a*) e *c*), punto 4, del paragrafo 23, mentre l'intervento finanziario del Governo italiano è stato destinato alla concessione di un contributo del 2,50 per cento per il pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti accordati alle aziende che avessero assorbito il 50 per cento dei lavoratori siderurgici licenziati.

Con gli altri Accordi, in cui non ha operato la deroga alla quale si è fatto cenno, la destinazione dei fondi dell'Alta Autorità in base alle lettere *a*) e *c*) sopra indicate è rimasta immutata, ma il Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dello stesso punto 4, è intervenuto a finanziare l'organizzazione di corsi di riqualificazione dei lavoratori costretti a cambiare occupazione.

Le speciali provvidenze che hanno formato oggetto dei provvedimenti legislativi sopra ricordati hanno riguardato le aziende e le maestranze del settore siderurgico.

Per il settore carboniero, l'Alta Autorità ha concesso, sempre in base al punto 4 del

paragrafo 23 quattro aiuti non rimborsabili in favore dei lavoratori licenziati dalla Società mineraria carbonifera sarda. Le leggi emanate sono le leggi 12 ottobre 1956, n. 1324, 18 marzo 1959, n. 168, 20 marzo 1959, n. 135, 31 maggio 1962, n. 584.

L'esperienza fatta nel corso degli anni trascorsi, in occasione dell'applicazione degli Accordi e dei provvedimenti citati — ad eccezione dell'Accordo Vigorelli-Finet che, in base alla deroga che si è veduta, aveva un meccanismo diverso dagli altri — ha permesso di rilevare che i pagamenti dell'Alta Autorità sono stati generalmente tempestivi, mentre la liquidazione del contributo italiano, necessariamente legata all'*iter* legislativo, è stata più lenta.

Si è così verificato un distacco, talvolta piuttosto lungo, tra la corresponsione delle due indennità; distacco che non ha operato positivamente in ordine al raggiungimento delle finalità dei vari accordi, specialmente per la parte addestrativa.

In relazione a ciò, si è posta l'esigenza di studiare un sistema che, in analogia a quanto avviene in altri Paesi della Comunità, renda più tempestivi ed efficaci gli interventi finanziari a favore dei lavoratori licenziati da aziende siderurgiche ed assicuri la contemporanea utilizzazione sia del contributo dell'Alta Autorità, sia di quello del Governo italiano.

È necessario, infatti, tenere presente che, esaurita l'efficacia transitoria delle norme contenute nel ricordato paragrafo 23, l'esigenza di interventi analoghi potrà ripresentarsi, ai sensi dell'articolo 56 del Trattato, modificato con la procedura prevista dall'articolo 96 del Trattato stesso (G.U. delle Comunità Europee 16 maggio 1960, n. 33).

Le condizioni che potranno richiedere i suddetti interventi, sono rappresentate, come è noto:

1) dalla esistenza di difficoltà nel reimpiego della manodopera resa disponibile per effetto di una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di manodopera nelle industrie del carbone e dell'acciaio, a seguito della introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti.

2) dalla cessazione, riduzione e cambiamento della attività delle industrie del carbone e dell'acciaio per mutamenti profondi nelle condizioni di vendita, non direttamente collegate con l'instaurazione del mercato comune.

Il fine di rendere in avvenire più rapida l'applicazione di eventuali accordi potrà essere raggiunto mediante l'approvazione del presente disegno di legge che, sulla base delle intese che saranno concluse con l'Alta autorità, autorizza il Governo ad iscrivere in bilancio le somme occorrenti, somme che, prelevate mediante decreti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, saranno poi versate in un Fondo speciale costituito presso la Tesoreria.

Sarà così possibile evitare di far ricorso, di volta in volta, a singoli provvedimenti legislativi, predisponendo i mezzi affinché, verificandosi le condizioni previste dall'articolo 56 del Trattato, sia possibile il tempestivo e contemporaneo utilizzo, sia del contributo dell'Alta Autorità, sia di quello del Governo italiano.

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano con la precisazione che dette somme sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalità stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

I limiti della spesa a carico del Governo italiano e le aziende carbosiderurgiche, il cui

personale è ammesso al godimento delle provvidenze in parola, sono determinati (articolo 2) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.

Tale decreto dovrà essere preceduto, evidentemente, da intese con l'Alta Autorità, che avranno lo stesso carattere di quelle che sono state consacrate negli Accordi sopra ricordati e che, com'è noto, sono state un presupposto per l'emanazione delle leggi con il sistema fino ad oggi operante e che, per le ragioni dette, è opportuno modificare.

Con l'articolo 3 si precisa quindi che presso la Tesoreria centrale dello Stato viene costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale costituito sia dall'importo delle sovvenzioni dell'Alta Autorità della CECA sia di quello dei contributi del Governo italiano.

Tale Fondo sarà amministrato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

L'articolo 4 fissa, infine, il termine entro il quale devono essere chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e quello di effettuazione del relativo conguaglio delle spese sostenute per i diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità.

Tali termini sono stati fissati rispettivamente in due anni e sei mesi, e ciò per il fatto che, sulla base delle esperienze fatte, l'indennità di attesa viene corrisposta perfino per quindici mesi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In esecuzione delle norme contenute nell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 29 giugno 1952, n. 766 è autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme relative ai contributi speciali a carico del Governo italiano destinati, in concorso con le sovvenzioni a fondo perduto dell'Alta Autorità della Comunità stessa, al pagamento delle provvidenze previste dalle medesime norme a favore del personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

Le somme di cui al precedente comma sono prelevate dal Fondo di riserva per le spese impreviste secondo le modalità stabilite dall'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

I limiti della spesa a carico del Governo italiano per i contributi previsti nell'articolo precedente, nonchè le aziende carbo-siderurgiche il cui personale è ammesso a godere delle provvidenze di cui allo stesso articolo, sono determinati, in relazione alle intese con l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.

Art. 3.

L'importo delle sovvenzioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e quello dei contributi del Governo italiano costituiscono un Fondo presso

la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo amministra a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 4.

Entro due anni dalla data del decreto di cui al precedente articolo 2 verranno chiuse le operazioni concernenti le erogazioni delle provvidenze ai lavoratori e nel semestre successivo sarà effettuato, fra il Governo italiano e l'Alta Autorità, il conguaglio delle spese sostenute, in modo che l'onere risulti ripartito fra le due parti secondo il rapporto di partecipazione indicato nel decreto medesimo.

L'eccedenza fra la somma versata al Fondo, di cui al precedente articolo 3, dal Governo italiano e quella risultante a suo carico, in sede di conguaglio, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.